

## Giurisprudenza

# Detrazione Iva e registro alimenti: “piatti” diversi sulla stessa tavola

3 Ottobre 2019

Sotto la lente degli eurogiudici la normativa della Lettonia in materia di imposta sul valore aggiunto e obblighi degli operatori relativi a prodotti inseriti nella catena alimentare

Image not found or type unknown  
immagine di cereali vari

La Corte di giustizia Ue ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’Iva non può essere negato sulla base del solo

motivo che il soggetto passivo non abbia rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, a meno che non emergano altri elementi che dimostrino che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’Iva.

## I fatti in causa

Una società lettone acquistava semi di colza da altre due compagini, semi che poi venivano debitamente ricevuti e immagazzinati presso un deposito di un’altra impresa.

La prima società ha detratto l’Iva versata a monte in relazione a tali operazioni.

## Il procedimento amministrativo

Il Fisco lettone accertava che le cedenti erano società fittizie: di conseguenza, riteneva che le operazioni tra la compagine acquirente e le società cedenti non fossero realmente avvenute e ingiungeva alla prima il pagamento dell’Iva detratta, unitamente a sanzioni e interessi.

## Il processo in Lettonia

La società proponeva ricorso, al fine di ottenere l’annullamento del prelievo impositivo.

Sia i giudici di primo che di secondo grado concordavano con la prospettazione della contribuente,

anche alla luce dell'osservazione secondo cui i semi di colza fossero stati immagazzinati realmente nelle quantità e nelle date indicate nella relativa documentazione.

La società, inoltre, sembrava aver agito in buona fede.

La vertenza finiva, pertanto, davanti alla Corte suprema della Lituania, a seguito di ricorso dell'Amministrazione finanziaria nazionale, la quale sosteneva che, ai sensi del regolamento n. 178/2002, la società in questione era tenuta a svolgere una verifica approfondita delle proprie controparti contrattuali, tenuto conto del fatto che partecipavano alla catena alimentare.

### **Le questioni pregiudiziali**

La Corte di ultima istanza, quindi, prefigurando un possibile contrasto della normativa nazionale con la legislazione sovranazionale, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- se l'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (Ce) n. 178/2002 di garantire la sicurezza alimentare (che si consegue, tra l'altro, garantendo la rintracciabilità degli alimenti), debba essere interpretato nel senso che non osta al diniego della detrazione dell'imposta versata a monte nel caso in cui il soggetto passivo che partecipa alla catena alimentare non abbia dimostrato, nella scelta della sua controparte contrattuale, una maggiore diligenza (che va oltre le consuete pratiche commerciali) consistente, in sostanza, nell'obbligo di effettuare verifiche sulla controparte contrattuale, ma, allo stesso tempo, tale soggetto passivo abbia verificato la qualità degli alimenti, soddisfacendo in tal modo l'obiettivo del regolamento n. 178/2002
- se il requisito di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004 e all'articolo 31 del regolamento n. 882/2004, relativo alla registrazione di un'impresa alimentare, interpretato alla luce dell'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva, imponga l'obbligo alla parte che stipuli un contratto con tale impresa di verificarne la registrazione, e se siffatta verifica sia pertinente ai fini di determinare se tale parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di essere coinvolta in un'operazione con una società fittizia, tenuto conto delle particolarità della citata operazione.

### **La sentenza**

La Corte di giustizia premette che il diritto a detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell'Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni, nel caso in cui i requisiti o le condizioni tanto sostanziali quanto formali, a cui tale diritto è subordinato, siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo.

I togati comunitari ricordano però che anche la lotta contro la frode, l'evasione fiscale e gli eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva Iva.

È, quindi, compito delle autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto venga invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta, dunque, all'Amministrazione tributaria che abbia constatato evasioni o irregolarità commesse dall'emittente della fattura in questione, di conseguenza, dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere - usando l'ordinaria diligenza richiedibile nella fattispecie concreta - che l'operazione invocata per fondare il proprio diritto alla detrazione si iscriveva in un'evasione dell'Iva.

### **Il caso lettone**

Nel caso concreto, argomentano gli eurogiudici, il Fisco lettone, ritenendo che i fornitori della società ingiunta fossero imprese fittizie e che si configurasse, quindi, una frode al sistema comune dell'Iva, ha negato alla compagine il diritto alla detrazione dell'Iva, in considerazione che essa, quale operatore nel settore alimentare, fosse tenuta a effettuare una verifica approfondita delle proprie controparti contrattuali, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, verifica che consiste nell'individuare chi abbia fornito un alimento e nel predisporre sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, tali informazioni.

Tuttavia, secondo la Corte, il diniego del diritto alla detrazione dell'Iva in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi derivanti dalla predetta disposizione regolamentare non trova alcun fondamento giuridico nella direttiva Iva.

Infatti, l'obbligo connesso alla rintracciabilità degli alimenti previsto all'articolo 18 citato persegue una finalità diversa da quella dell'individuazione della frode all'Iva, ossia quella consentire di procedere a ritiri mirati e precisi degli alimenti e di fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, al fine di evitare disagi più estesi e ingiustificati nel mercato interno.

A diversa conclusione - chiosa la Corte di Lussemburgo sul punto - si giungerebbe solo se fosse debitamente dimostrato che, a causa di circostanze particolari, l'acquirente degli alimenti di cui trattasi avrebbe dovuto nutrire seri dubbi sull'esistenza o sull'identità reale del fornitore di questi ultimi, che il regolamento n. 178/2002 gli impone di individuare, in maniera tale che egli si dovesse assicurare della suddetta identità, circostanza che spetterà eventualmente al giudice del rinvio verificare.

### **Detrazione dell'Iva e registrazione dei prodotti alimentari**

Passando a scrutinare la seconda questione pregiudiziale a essa sottoposta, la Corte di giustizia osserva che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 852/2004 prevede che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente ciascuno stabilimento coinvolto nella produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Conformemente, all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 882/2004, le autorità competenti sono tenute a stabilire le procedure che tali operatori devono seguire quando chiedono la registrazione del loro stabilimento nonché a tenere aggiornato un elenco degli operatori registrati.

Da quanto precede, emerge che i regolamenti nn. 852/2004 e 882/2004 non contengono alcun obbligo per un operatore del settore alimentare di verificare se i propri fornitori siano registrati conformemente alle prescrizioni di tali regolamenti.

Un siffatto obbligo di verifica, ai fini della detrazione dell'Iva, nemmeno discende dalla direttiva Iva. In definitiva, conclude la Corte, quando un'Amministrazione tributaria intende dimostrare, in seguito all'accertamento di evasioni o irregolarità commesse dall'emittente della fattura, che il destinatario di tale fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione faceva parte di un'evasione dell'Iva, essa non può esigere dal suddetto destinatario verifiche che non gli incombono.

Pertanto, al fine di stabilire che un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare sapeva o avrebbe dovuto sapere che i suoi fornitori erano implicati in una frode all'Iva, l'Amministrazione tributaria non può obbligare tale soggetto passivo a verificare che questi ultimi si siano conformati ai loro obblighi di registrazione, imposti dal diritto dell'Unione, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari.

## **Conclusioni**

1) L'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte venga negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato - circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio - che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all'individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti, incumbentigli in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L'inosservanza di tali obblighi può, tuttavia, costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si inscreveva in una frode all'Iva, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.

2) L'articolo 168, lettera a), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l'assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscriveva in una frode all'Iva.

**Fonte:**

**Data della sentenza**

3 ottobre 2019

**Numero della causa**

C-329/2018

**Nome delle parti**

Valsts ieņēmumu dienests;

contro

SIA «Altic»

di

**Martino Verrengia**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/detrazione-iva-e-registro-alimenti-piatti-diversi-sulla-stessa>